

Visto il D.P. n. 10 del 5 gennaio 2012, con il quale è stato conferito alla d.ssa Rosaria Barresi l'incarico di dirigente generale del dipartimento regionale degli interventi strutturali per l'agricoltura;

Visto il D.P. n. 861 del 28 febbraio 2013, con il quale è stato confermato l'incarico alla d.ssa Rosaria Barresi di dirigente generale del dipartimento regionale interventi strutturali per l'agricoltura;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea;

Visto il regolamento CE n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009, che modifica il regolamento CE n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);

Visto il regolamento CE n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008, che reca modalità di applicazione relative all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e che prevede, tra l'altro, disposizioni riguardo all'eliminazione dei sottoprodotti (artt. 22 e 23);

Visto il regolamento CE n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009, che reca alcune modalità di applicazione del regolamento CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni;

Vista la legge 20 febbraio 2006, n. 82 "Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'organizzazione comune di mercato (OCM) del vino";

Visti, in particolare, gli articoli 9 e 14 della citata legge n. 82 del 20 febbraio 2006, che pone in capo alle regioni il compito di stabilire annualmente con proprio provvedimento il periodo entro il quale le fermentazioni e le fermentazioni sono consentite nonché la determinazione del periodo vendemmiale ai fini della detenzione delle vinacce negli stabilimenti enologici;

Visto il D.D.G. n. 3712 del 22 luglio 2013, con il quale, tra l'altro, è stata individuata la data entro la quale procedere alla raccolta delle uve da tavola destinate alla trasformazione in mosto per la produzione di succhi d'uva, negli stabilimenti a ciò appositamente destinati, che hanno presentato dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 19 dicembre 2000;

Vista la richiesta del comune di Campobello di Licata (AG) a firma del sindaco che segnala la necessità di prorogare tale data tenuto conto delle innumerevoli richieste pervenute dai viticoltori;

Per quanto specificato in premessa;

Decreta:

Articolo unico

Periodo vendemmiale

La data del 10 dicembre 2013 prevista all'articolo 1, comma 2, del D.D.G. n. 3712 del 22 luglio 2013 è prorogata al 31 dicembre 2013.

Gli organi preposti alla vigilanza per la repressione delle frodi sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 12 dicembre 2013.

BARRESI

(2013.51.3080)003

## ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 17 dicembre 2013.

**Indicazioni per l'erogazione di prestazioni di radioterapia, medicina nucleare, TAC e RMN.**

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale";

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 24 ottobre 1992, n. 421";

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 "Norme per il riordino del servizio sanitario regionale";

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed in particolare l'art. 15, comma 15;

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, del 18 ottobre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 23 del 28 gennaio 2013, supplemento ordinario n. 8, con il quale vengono determinate le tariffe massime di riferimento per la remunerazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale ed, in particolare, gli articoli 3 e 5 e l'allegato 3;

Visto il decreto assessoriale n. 924 del 14 maggio 2013, con il quale sono state adottate, con decorrenza 1° giugno 2013, le tariffe per la remunerazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale di cui all'allegato 3 del decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e finanze del 18 ottobre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 23 del 28 gennaio 2013, supplemento ordinario n. 8;

Viste le risultanze dei lavori del tavolo tecnico costituito con nota n. 49934 del 12 giugno 2013 ed il relativo verbale finale, sulla base delle quali si ritiene necessario prevedere obbligatoriamente una valutazione del paziente prima dell'esecuzione di alcune prestazioni che presentano margini di rischio per la sicurezza del paziente e che comprenda anche la valutazione dell'appropriatezza della prestazione medesima;

Decreta:

Art. 1

Prima dell'erogazione delle prestazioni di radioterapia, medicina nucleare, TAC e RMN il radiologo ha l'obbligo di valutare il quadro clinico del paziente con riguardo agli eventuali rischi ed alle eventuali controindicazioni per il paziente e di verificare l'appropriatezza della prestazione; a tal fine, a decorrere dall'1 gennaio 2014, all'interno del budget di ogni singola struttura sarà riconosciuta per ogni utente la prestazione con codice 8903, ridefinita nella descrizione in "anamnesi e valutazione definite complessive, compresa la valutazione dell'appropriatezza".

Art. 2

Nel caso in cui il radiologo, una volta effettuata la valutazione di cui al precedente articolo 1, ritenga inappropriata la prestazione diagnostica e/o terapeutica e, conseguentemente, non la esegua, sarà riconosciuta comunque la prestazione identificata con codice 8903.

## Art. 3

Ai fini della corretta applicazione di quanto previsto all'art 1 del presente provvedimento, le aziende sanitarie provinciali, nell'ambito della loro attività di controllo, verificheranno l'appropriatezza delle prestazioni erogate e addebiteranno alle strutture il valore delle prestazioni eventualmente giudicate inappropriate.

## Art. 4

Le indicazioni di cui agli articoli precedenti si applicano sia alle strutture pubbliche che private, che dovranno garantire standard di sicurezza e tempi di attesa in linea con la classe di priorità riportata nella prescrizione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana per la pubblicazione e sarà, inoltre, pubblicato nel sito internet dell'Assessorato regionale della salute.

Palermo, 17 dicembre 2013.

BORSELLINO

(2013.51.3082)102

### ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

DECRETO 20 novembre 2013.

**Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Zafferana Etnea.**

IL DIRIGENTE GENERALE  
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE  
DELL'URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 17 agosto 1942 n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 27 dicembre 1978 n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la nota n. 12158 del 5 agosto 2013, con cui il comune di Zafferana Etnea ha trasmesso la variante al P.R.G., relativa all'assegnazione di destinazione urbanistica all'area di proprietà della ditta Puglisi Alfio, in esecuzione della sentenza n. 403/10 del 26 febbraio 2010 del T.A.R. Sicilia - sezione di Catania, per l'esame ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 27 dicembre 1978 n. 71;

Vista la sentenza n. 403/10 del 26 febbraio 2010 del T.A.R. Sicilia - sezione di Catania;

Vista la delibera consiliare n. 31 del 12 luglio 2012, con cui il comune di Zafferana Etnea ha adottato la variante suddetta;

Vista la nota n. 8150 del 19 aprile 2012 della Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Catania;

Vista la nota n. 124010 del 30 marzo 2012 dell'ufficio del Genio civile di Catania;

Vista la delibera consiliare n. 31 dell'11 luglio 2013, con cui il comune di Zafferana Etnea ha preso atto della mancanza di osservazioni avverso la suddetta variante adottata;

Visti gli atti e gli elaborati progettuali pervenuti;

Visto il P.R.G. vigente nel comune di Zafferana Etnea approvato con D.D.G. n. 711 dell'8 settembre 2005;

Visto il parere n. 20 del 12 novembre 2013 dell'U.O. 4.1/serv. 4 di questo dipartimento che in stralcio si riporta:

«Omissis»

#### «Descrizione e dimensionamento

Si premette che il comune di Zafferana Etnea è dotato di P.R.G. vigente, approvato con D.D.G. n. 711/05 dell'8 settembre 2005, con vincoli decasati.

La ditta Puglisi Alfio è proprietaria di un'area individuata in catasto al foglio 18, particelle nn. 209 (in parte) e 768 (in parte), estesa mq. 804, compresa tra la via Nenni e la Via Nenni, che ricade nel vigente P.R.G. in zona S - attrezzature e servizi di quartiere, sottozona, e specificatamente, in sottozona "S2/Au" e attrezzature di interesse comune ed amministrative.

Avverso tale destinazione urbanistica, la ditta medesima ha presentato un'osservazione che con il D.D.G. n. 711/05 non è stata accolta in conformità al parere espresso dal comune con la delibera consiliare n. 15 del 23 marzo 2004 di controdeduzioni alle osservazioni presentate.

Su ricorso prot. n. 2439/2005, promosso dalla ditta suddetta, il T.A.R. Sicilia - Sezione di Catania, con sentenza n. 403/10 del 26 febbraio 2010 ha annullato il P.R.G. vigente, nella parte relativa alla sopracitata osservazione, per l'insufficiente e generica motivazione posta a sostegno della qualificazione urbanistica dell'area interessata, "...che non può limitarsi alla generica affermazione dell'esistenza del pubblico interesse, ma che richiede una motivazione puntuale e specifica che riguardi la mancanza di aree più idonee alla stessa zona destinate".

Si osserva dal contenuto della delibera consiliare n. 21/12 di adozione della variante in questione, che tale area dal 1986 al 2012 è stata sempre destinata ad attrezzatura pubblica (in particolare alla realizzazione della Caserma dei Carabinieri) senza che, però, il comune abbia mai proceduto all'espropriazione della medesima.

Dovendo procedere in esecuzione della sopracitata sentenza del T.A.R. ed intervenuta, nel frattempo, la decadenza dei vincoli quinquennali posti dal vigente P.R.G., il comune di Zafferana Etnea con la delibera consiliare n. 21/12 ha assegnato all'area in questione la destinazione di zona B e, specificatamente, di z.t.o. "BS.2-Zafferana centro", analogamente al comparto edificatorio contermini, con i seguenti parametri urbanistico-edilizi previsti dall'art. 20 delle N.T.A.:

- indice di edificabilità fondiaria: 3,5 mc/mq.;
- rapporto di copertura: 60%;
- altezza massima: mt. 10,00 con n. 3 elevazioni;
- distanza minima dalla strada: mt. 5,00, salvo allineamenti preesistenti;
- distanza minima dal confine: mt. 5,00, a confine o in aderenza in caso di preesistenze.

Nell'atto consiliare sopra menzionato tale attribuzione di destinazione urbanistica viene giustificata nella considerazione che il lotto interessato risulta inserito in un ambito urbano edificato e che, data la limitata estensione, la sua edificazione non influisce in modo significativo sul carico urbanistico della zona.

La variante in esame risulta munita del parere favorevole dell'ufficio del Genio civile di Catania, reso con nota n. 124010 del 30 marzo 2012 ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, e dell'autorizzazione paesaggistica, ai sensi del D.Lgs. n. 42/04 e ss.mm.ii., rilasciata dalla Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Catania con nota n. 8150 del 19 aprile 2012.

Nella delibera consiliare n. 21/12, seppur non allegato, viene espressamente fatto presente che, in data 15 maggio